

Codice A1816B

D.D. 27 giugno 2023, n. 1777

R.D. 523/1904 - Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022. P.I. 7267. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale sul fiume Bormida in comune di Monesiglio (CN) nell'ambito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte della strada comunale Novelli.



ATTO DD 1777/A1816B/2023

DEL 27/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022. P.I. 7267. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale sul fiume Bormida in comune di Monesiglio (CN) nell'ambito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte della strada comunale Novelli.

In data 19/04/2023 con nota assunta al prot. n. 17217/A1816B, il Comune di Monesiglio con sede in Piazza XX Settembre n. 2 – Monesiglio (CN), ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale nell'ambito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte della strada comunale Novelli, come indicato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dagli ingegneri G. Battaglia, F. Mulattieri, F. Delpodio - Studio di Ingegneria BMD srl con sede in Mondovì, elencati nel seguito:

2339_01_RELAZIONE_GENERALE_PONTE_NOVELLI.pdf.p7m,

2339_2_01_RELAZIONE_IDRAULICA_PONTE_NOVELLI.pdf.p7m,

2339_2_02_RELAZIONE_paesaggistica_PONTE_NOVELLI.pdf.p7m,

2339_3_01_PLANIMETRIA_PROGETTO_PONTE_NOVELLI.pdf.p7m,

2339_3_02-SEZIONI_PONTE_NOVELLI.pdf.p7m,

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- scogliera in massi cementata in sponda destra di lunghezza m 38, con fondazione interrata m 2 x 2, paramento inclinato circa 45°, altezza m 4 e spessore m 2
- ripristino c.a. ammalorato della pila centrale.

Con nota prot. n. 18733/A1816B del 02/05/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 14/2014.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2023.

A seguito del sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore e dell'esame degli atti

progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida.

Dato atto che per gli interventi di sistemazione e manutenzione idraulica in progetto, vista la LR 19/2018 art. 56, comma 1 (Allegato A - tabella canoni), non risulta necessario formalizzare un atto di concessione e non deve essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale n. 10/R/2022;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici il Comune di Monesiglio (CN) a realizzare i lavori di difesa spondale nell'ambito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte della strada comunale Novelli secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - la scogliera per un tratto di sufficiente lunghezza dovrà essere risvoltata a monte e a valle per il suo ammorsamento nella sponda
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 m³ e peso superiore a kN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;

- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- q. l'ente proprietario dovrà presentare al Settore scrivente istanza di Concessione Demaniale

(Regolamento Regionale n. 10/R/2022), di cui il ponte risulta sprovvisto; all'istanza dovranno essere allegati la relazione tecnica descrittiva, gli elaborati grafici (planimetria – sezioni) e la valutazione della compatibilità idraulica ai sensi della vigente normativa; in attesa di tale valutazione il ponte dovrà essere inserito nell'ambito del Piano Comunale di Protezione Civile come potenziale criticità da monitorare in occasione di eventi di piena eccezionale.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio